

COMUNICATO AI POSSESSORI DI VEGETALI INFESTATI DA TARLO ASIATICO DEL FUSTO *Anoplophora glabripennis*

Individuazione delle zone delimitate e adozione misure obbligatorie per il controllo ed eradicazione del tarlo asiatico

D.G. Regione Marche n. 1730 del 2013 - Decreto del Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09/10/2015- Decreto del Dirigente Tecnico AMAP n. 262 del 11/08/2025 - Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1952

Il Servizio Fitosanitario Regionale dell'Agenzia per l'Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca 'Marche Agricoltura Pesca' comunica che sono attualmente in corso le attività di monitoraggio nelle aree delimitate per l'organismo nocivo tarlo asiatico del fusto e gli interventi di esecuzione delle misure fitosanitarie mediante abbattimento, trasporto e cippatura di piante infestate da parte dell'impresa incaricata CONSORZIO STABILE TERRA SOC. CONSORTILE A R.L. con sede legale in Viale della Lirica 43, Ravenna (RA), realizzati con il contributo del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche (PSR) 2014-2022 - Misura 5, Sottomisura 5.1, sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici Operazione B) –

Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio biotico Azione A) investimenti per azioni di prevenzione a livello territoriale contro la diffusione dell'*Anoplophora glabripennis* o «tarlo asiatico del fusto».

A seguito del ritrovamento di piante infestate, nelle more della pubblicazione degli atti amministrativi di ingiunzione di esecuzione delle misure fitosanitarie in questione, si informa che i proprietari/possessori di vegetali infestati da tarlo asiatico del fusto che non esprimeranno il proprio consenso all'esecuzione delle misure fitosanitarie (abbattimento), impedendo l'accesso alla ditta incaricata dall'Agenzia, dovranno tempestivamente provvedervi a propria cura e spese in applicazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1952.



<https://www.tarloasiatico.marche.it/it/>

Si evidenzia che il grave rischio fitosanitario connesso all'eventuale diffusione dell'infestazione in atto impone la massima collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti.

La mancata esecuzione delle misure fitosanitarie prescritte comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro ai sensi dell'art. 55, comma 15 del D.Lgs. n. 19/2021.

Eventuali comportamenti impeditivi o ingiustificatamente dilatori che possano compromettere l'efficacia e la tempestività degli interventi saranno oggetto di attenta valutazione da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, ai fini dell'eventuale segnalazione alle competenti Autorità, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi degli articoli 500 e 650 del Codice penale.

**SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITA' DELLE
PRODUZIONI" – SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE**

60027 OSIMO (AN) – Via T. Edison, 2 – Tel. 071 8081 – Fax 071 85979 – P.I. e C.F. 01491360424

E-mail: fit@amap.marche.it - PEC: amap.settoretecnico@emarche.it